



ACCORDO PER L'ELIMINAZIONE DELLA TRATTENUTA DEL FONDO COMUNE
D'ATENEO TRA IL PERSONALE

Il giorno 26 giugno 2019 presso l'Università degli Studi di Milano si riuniscono la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale;

VISTO l'art. 66 comma 1 del DPR n. 382 del 11/7/1980 che prevede che "Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.";

VISTO l'art. 4 Decreto Legge 28/5/1981, n. 255, convertito in Legge n. 391 del 24.7.1981, che prevede di destinare ad un fondo comune di ateneo una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di contratti e convenzioni da ripartire fra il personale non docente dell'Ateneo;

VISTO l'art 4 comma 5 della Legge n. 370 del 19.10.1999 che prevede che "La materia di cui all'art. 66 del DPR n. 382 del' 11.7.1980 è rimessa all'autonoma determinazione degli Atenei che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate";

VISTO l'art. 42 co III, lett. b) del CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19/4/2018 che considera oggetto di contrattazione integrativa "i criteri di utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi e progetti comunitari";

CONSIDERATO il CCI d'Ateneo 2008-2009 del 17.12.2009 che ripristina il Fondo Comune di Ateneo (FCA) a decorrere dal 1° gennaio 2010;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione Straordinario del 9.12.2014 sulle modalità di alimentazione del Fondo Comune di Ateneo;

CONSIDERATO l'art. 7 del Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione scientifica;

CONSIDERATO il Regolamento di Ateneo per la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo Comune d'Ateneo tra il Personale;

Handwritten signatures and initials:
me
103
A
V
Qu
FC
A
A
P
A
A
A



LE PARTI CONCORDANO CHE

Le risorse del Fondo Comune di Ateneo effettivamente disponibili vengano distribuite a tutto il personale avente diritto senza tenere conto della decurtazione operata per il finanziamento delle PEO 2010-2012. La decurtazione non sarà più applicata a partire dal mese successivo alla firma definitiva dell'Accordo.

Le Parti si impegnano a stipulare, nell'anno 2019, un nuovo Accordo per definire i criteri di utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi e progetti comunitari o qualsiasi altra entrata utilizzabile a tal fine.

Compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di legge e contrattuali, le risorse aggiuntive del Fondo Comune di Ateneo, calcolate tenendo conto del valore medio dell'ultimo triennio, saranno destinate prioritariamente alla distribuzione per il personale al quale è stata applicata la decurtazione a seguito delle progressioni economiche orizzontali effettuate nel 2010-2012.

Si provvederà, entro il termine dell'anno 2019, a redigere il nuovo Regolamento per la concessione degli spazi d'Ateneo e ad aggiornare il Regolamento relativo al conto terzi.

L'Amministrazione si impegna inoltre:

- a implementare e certificare un piano di razionalizzazione energetica derivante da buone prassi, timer, interventi strutturali, edifici di nuova concezione ed elevata classe energetica (ad esempio la nuova sede d'Informatica e Lodi) al fine di alimentare con risorse aggiuntive di natura variabile il Fondo risorse decentrate;
- a mettere in atto tutte le misure necessarie per certificare i risparmi da gestione centralizzata degli acquisti e da sistemi virtuosi per ottimizzare le spese di consulenza esterna, fornitura e servizi, nonché derivanti da incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del decreto legislativo 50/2016, come modificato dal DL 32/2019, al fine di alimentare con risorse aggiuntive di natura variabile il Fondo risorse decentrate.

Si prevede altresì un monitoraggio delle entrate, come richiamato dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Milano.

Fo

Via

DCP

RUB



Per la Parte Pubblica:

Prof. Elio Franzini,
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano Elio Franzini

Dott. Roberto Conte,
Direttore Generale Roberto Conte

Per le Organizzazioni Sindacali:

FLC CGIL
Sara Carrapa Sara Carrapa

CISL FSUR
Giovanni Rindone
(Angela Gambirasio) Angela Gambirasio (28.6.2019)

Federazione UIL SCUOLA RUA
Fabio Naldi Fabio Naldi

SNALS-CONFSAL
Cinzia Buro Cinzia Buro (27-6-2019)

FGU GILDA UNAMS
Jean Masciullo Jean Masciullo (28-6-2019)

Per la R.S.U.:

Giuseppe Franzini

Dell'Acqua

Antonio Ruffini

Dante Lo Piumi

Franco Gola

Umberto Monti

Anna Maria Longhi

Massimo Firoli (27-6-2019)

Tommaso Sura (27.06.2019)

NOTA A VERBALE

La Federazione UIL SCUOLA RUA rilevato che fra le premesse del presente accordo manca l'acquisizione del parere del CUG ricorda che ai sensi dell'art.57 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art.21 della L.183/2010, il CUG ha compiti propositivi, **consultivi** e di verifica.

Le Linee Guida della Funzione Pubblica adottate il 4 marzo 2011, espressamente richiamate dal surriferito art.57, recitano che esso formula pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione
- piani di formazione del personale
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione
- criteri di valutazione del personale
- contrattazione integrativa su temi di competenza.

Nella giurisprudenza costituzionale (pronuncia n.275/2011) le linee guida governative presentano gli indici sostanziali posti a base della qualificazione di tali atti come "regolamenti" e quindi fonti normative costituenti un corpo unico con la legislazione statale di cui sono poste a integrazione.

Il parere emesso dal CUG è senza equivoco un **parere obbligatorio** (anche se non vincolante) perché espressivo di funzioni del CUG legalmente tipizzate e che in alcun modo può ritenersi facoltativo.

Le linee guida prescrivono che il CUG va invitato al preventivo consulto ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza.

Quanto sopra per evidenziare come la richiesta di parere al CUG sia un obbligo assolutamente svincolato da ragioni di "opportunità", per qualsiasi motivo e da chiunque espresse.

Vogliamo richiamare l'esigenza di dare finalmente al CUG la possibilità di svolgere a pieno le sue funzioni.

Milano, 26/06/2019

Federazione UIL SCUOLA RUA
"Ricerca Università Afam"
Segreteria Regionale Lombardia
Il Segretario Generale

